Città di Castenaso

AREA AFFARI GENERALI

U.O. AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE N. 591 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO, ALLO STUDIO LEGALE GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI, DELL'INCARICO DI REDIGERE UN PARERE LEGALE SULLA COMPATIBILITA' DELL'ART. 4.2.1 BIS DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) COMUNALE E IL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 1444 DEL 2 APRILE 1968.

LA RESPONSABILE D'AREA

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2026/2029 e SeO 2026/2028 approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 24.07.2025 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028 - Assegnazione risorse finanziarie approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19.12.2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2026;
- il Decreto del Sindaco n. 4/2025 con cui la sottoscritta Claudia Carini, è stata nominata Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Castenaso;

DATO ATTO:
- che il Comune di Castenaso necessita di un parere legale in ordine alla compatibilità tra l'art. 4.2.1bis (cd. Norma Jolly) del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) comunale e il Decreto Ministeriale n. 1444 del 02.04.1968*, "limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali",* in relazione a problematiche relative ad interventi di rigenerazione urbana;

- che, in esito ad una ricognizione interna, è stata accertata l'impossibilità di utilizzare personale dipendente dell'Ente per l'espletamento dell'incarico in questione, in ragione della mancanza di requisiti professionali e specifiche competenze tecniche;

- che pertanto si rende necessario, vista la specificità della materia da trattare, ricorrere a professionisti esperti esterni all'Ente di elevata preparazione universitaria e professionale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e, precisamente, l'art. 7 che: - al comma 6 recita "*Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, non e' ammesso il rinnovo, l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione";

RILEVATO che è stato individuato, quale professionista in possesso di adeguata esperienza universitaria e professionale, l'Avv. Federico Gualandi, dello studio legale Gualandi & Minotti Avvocati, con sede in via Altabella 3, 40126 Bologna, C.F. e P. IVA 03770461204;

PRESO ATTO altresì, che non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, poiché tali collaborazioni sono definite come attività temporanee altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell'Ente e per il conseguimento di obiettivi specifici;

DATO ATTO pertanto che, non sussiste per la prestazione in oggetto l'obbligo di acquisizione del DURC e degli estremi relativi al conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

PRECISATO che:
• la durata dell'incarico in parola, con il raggiungimento dei risultati delle attività dello stesso, è quantificabile in almeno 15 giorni, con invarianza del corrispettivo nel caso di durata superiore;
• il compenso previsto è pari ad € 3.806,40 (IVA e Cassa inclusi) per l'intero espletamento dell'incarico, come da preventivo inviato e acquisito al protocollo generale del Comune di Castenaso (P.G. n. 43596/2026);

ACQUISITI agli atti (P. G. 43738/2026):

- il Curriculum Vitae dell'Avv. Gualandi;
- la dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Gualandi, nella quale egli attesta di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il Comune di Castenaso;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATO con valore dichiarativo, in virtù della sottoscrizione del presente atto, che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D.P.C.M. 28/12/2011;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) DI APPROVARE il conferimento dell'incarico consistente nella redazione di un parere legale in merito alla compatibilità dell'art. 4.2.1bis del regolamento urbanistico edilizio (RUE) comunale e e il Decreto interministeriale del 02/04/1968 n. 1444;

2) DI PROCEDERE all'affidamento dell'incarico di cui sopra, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., allo Studio legale Gualandi & Minotti Avvocati, con sede in Bologna, via Altabella 3, C.F. e P. IVA 03770461204 , per l'importo complessivo di euro 3.806,40 (IVA e Cassa inclusi), come da preventivo inviato e acquisito al protocollo generale del Comune di Castenaso (P. G. n. 43596/2026);

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a favore del sopracitato professionista la spesa complessiva di € 3.806,40 (IVA e Cassa inclusi), con imputazione finanziaria al seguente capitolo del Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, il quale presenta la necessaria disponibilità e con imputazione economica al Centro Costo e al Fattore produttivo in appresso specificati:

Cap./Art.	Descrizione	Imponibile	Cassa Forense	I.V.A.	Totale	Anno
108001294/14	Altre spese della gestione: spese per liti, risarcimenti ed arbitraggi	€ 3.000,00	€ 120,00 (4%)	€ 686,40 (22% su € 3.120,00)	€ 3.806,40	2026

Beneficiario: Studio legale Gualandi & Minotti Avvocati, Via Altabella 3, 40126 Bologna
C.F. e P. IVA : 03770461204
Cdc: 1204 Consulenza legale contenzioso - Fp 300204 Avvocato

4) DI DARE ATTO CHE alla presente determinazione verrà dato valore sinallagmatico e si richiederà quindi al professionista di sottoscrivere la stessa a valore di contratto tra le parti;

5) DI DARE ATTO che:

- che il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Affari Generali Claudia Carini;
- non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, poiché tali collaborazioni sono definite come attività temporanee altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell'Ente e per il conseguimento di obiettivi specifici;
- non sussiste per la prestazione in oggetto l'obbligo di acquisizione del DURC e degli estremi relativi al conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- il pagamento del compenso avverrà entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica all'Ente;
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla

L. 190/2012 e della sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2026, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento, rinviando alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del dipendente che ha istruito l'atto e del responsabile che adotta il presente provvedimento finale, depositate nei rispettivi fascicoli personali.

Lì, 16/11/2026

LA RESPONSABILE D'AREA
CARINI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CLAUDIA CARINI
16.11.2026 09:55:54 CET